CAMERA DEI DEPUTATI N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUJIA, BOSCO BRUNO

Presentata il 22 novembre 1983

Modifica alla legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1981, n. 34, valida sotto diversi aspetti, opera una sensibile ingiustizia quando obbliga che il trapasso della titolarità della farmacia e la gestione provvisoria della stessa può essere assunta dal figlio o coniuge superstite purché iscritto alla facoltà di farmacia alla data del decesso del farmacista titolare.

Quanto sopra appare privo di ogni giustificazione se si pensa che numerosi eredi che hanno conseguito la licenza media superiore in giugno si sono visti sul lastrico con le rispettive famiglie solo perché il genitore è morto pochi giorni dopo il conseguimento del titolo e pochi giorni prima della possibilità concreta per l'erede di iscriversi all'università.

In considerazione del fatto che, in ogni caso, il limite massimo per la gestione della farmacia da parte degli eredi è fissata al sesto anno dalla morte del titolare si chiede che la legge venga modificata eliminando all'articolo 3, secondo comma, le parole « alla data del decesso »

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario ».